



COMUNE di CHALLAND SAINT ANSELME

Verbale di deliberazione n. 15

del Consiglio comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI E RELATIVE TARIFFE TARI DA APPLICARSI PER L'ANNUALITÀ 2026. PRESA D'ATTO EFFICACIA DAL PRIMO GENNAIO 2026.

*L'anno **duemilaventisei** ed il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE .*

Sono presenti i signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DUFOUR Piero - Sindaco	Sì
2. GROSIACQUES Agostino - Assessore	Sì
3. AYMENOD Daniel René - Assessore	Sì
4. DEMOZ Ivana - Assessore	Sì
5. GASPARD Alberto - Assessore	Sì
6. GENS Danilo - Assessore	Sì
7. DUFOUR Michael - Consigliere	Sì
8. GAROFALO Federica - Consigliere	Sì
9. HERBET Michelle - Consigliere	Sì
10. NICOLET Lorenzo - Consigliere	Sì
11. PERRET Michel Alexandre - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla riunione il Segretario Comunale Stefania SPAGNOLO con le funzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i..

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DUFOUR Piero**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto summenzionato.*

Deliberazione C.C. n. 15 del 31/07/2026

Oggetto : APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI E RELATIVE TARIFFE TARI DA APPLICARSI PER L'ANNUALITÀ 2026. PRESA D'ATTO EFFICACIA DAL PRIMO GENNAIO 2026.

Udito il Sindaco illustrare la presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamato l'art. 1 comma 677 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021, stabilendo che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, i Comuni possano approvare il PEF del servizio rifiuti, le tariffe TARI (o tariffa corrispettiva) e i regolamenti entro il 31 luglio di ciascun anno;

atteso che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;

considerato che la gestione del Servizio Rifiuti è gestito a livello di Unité des Communes Valdôtaines Evançon e che quindi si è proceduto a adottare un unico Piano Finanziario al fine di un'articolazione omogenea della tariffa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 15/02/2013, con la quale si determina che l'autorità di SubATO deve definire le percentuali che i comuni devono attribuire sul proprio piano dei costi del servizio rifiuti;

vista la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 31 del 13.07.2026 con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, elaborato secondo i criteri previsti dal nuovo MTR3, e i relativi allegati, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e validato dal sub-ATO D in qualità di Ente Territorialmente Competente;

considerato di dover quindi procedere alla presa d'atto della determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 come da deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 32 del 13.07.2026, per garantire la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

considerata la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani» attraverso le componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter)

D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno

- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

considerata infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione dell'art 57-BIS del Decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24, ha istituito la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari ed è fissata in € 6,00 utenza per anno;

dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, del PEF 2026/2029 trasmesso ed approvato dall'ETC sulla base del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 31 del 13.07.2026;

di approvare le tariffe Tari per l'anno 2026 secondo gli schemi allegati alla presente e di seguito evidenziati che formeranno parte integrante e sostanziale del presente atto :

- ☐ Allegato A – Coefficienti ka, kb per le utenze domestiche e kc, kd per le utenze non domestiche e dei coefficienti Quv, Quf e Cu per le utenze domestiche e Qapf e Cu per le utenze non domestiche;
- ☐ Allegato B - Tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le Utenze Domestiche e Non Domestiche;

☐ Allegato C – concernente il riparto dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di cui all'esercizio in forma associata per l'anno 2026;

di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 677 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, i Comuni possano approvare il PEF del servizio rifiuti, le tariffe TARI (o tariffa corrispettiva) e i regolamenti entro il 31 luglio di ciascun anno;

di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2026, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2025 in acconto e delle tariffe 2026 a conguaglio;

di stabilire che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista un meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2026 dovrà essere applicata una componente perequativa unitaria, denominata UR3,a, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO
(F.to DUFOUR Piero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Stefania SPAGNOLO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Posizione n. 391

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 giorni consecutivi, dal 04/08/2026 al 19/08/2026 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

Challand Saint Anselme, li

F.to Il Responsabile

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Challand Saint Anselme, li _____

Il Segretario comunale
(Stefania SPAGNOLO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Si certifica che il suesteso verbale è divenuto esecutivo **dal 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio, il 04/08/2026** ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

F.to Il Responsabile
